

Allegato 3)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASALE MONFERRATO (Provincia di AL) E LA

COOPERATIVA ----- AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1, DELLA LEGGE 8

NOVEMBRE 1991, N. 381

CIG. AFFIDAMENTO N.

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'Ente Comune di Casale Monferrato e la Cooperativa -----, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'Art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'Art. 5 della Legge 381/91 stipulano la presente convenzione, a seguito di procedura con **CIG.**-----

In data ----- tra l'Ente Comune di Casale Monferrato (di seguito Ente) con sede a Casale Monferrato In Via Mameli n. 10 , Codice Fiscale : 00172340069 rappresentato da Francesco Goldaniga nato a Milano il 12.01.1971 abilitato alla sottoscrizione del presente atto

e

la Società -----, (di seguito Cooperativa), con sede legale a ----- in Via ----- n. --, Codice Fiscale - P.IVA -----, e rappresentata da -----, nato a ---- il .././../, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

- gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/1991, l'articolo 11 della Legge Regionale 21/2003 e l'articolo 29, comma 3, della Legge Regionale n. 1/2008;
- in particolare, l'Art. 1 della Legge 381/1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" che definisce le Cooperative Sociali nel seguente modo: "*...Le Cooperative Sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione dei diritti sociali dei cittadini...*";

- l'Art. 5 della Legge 381/1991 che cita: *"...Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza..."*;

- le linee guida indicate dall'ANAC con Delibera 32 del 20 gennaio 2015 e confermate con Delibera n. 911 del 30 agosto 2016;

- l'Art. 14 del D. Lgs. 36/2023, il quale definisce gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;

PREMESSO

- che l'Ente stipula la presente convenzione con la Cooperativa al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'Art. 4 della Legge 381/1991, in applicazione dei principi contenuti nella legislazione regionale;

- che in conformità all'Art. 5, comma 1, della Legge 381/1991, l'Ente ha ritenuto di procedere alla stipula con una Cooperativa Sociale di una Convenzione per le attività oggetto della medesima;

- che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della Convenzione, l'Ente e la Cooperativa si pongono i seguenti obiettivi:

	<i>a) sviluppare le competenze nel rispetto del principio di sussidiarietà;</i>	
	<i>b) stimolare maggior efficienza ed efficacia nella gestione dei processi operativi;</i>	
	<i>c) consentire l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.</i>	
	- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dal fatto che essa	
	dispone di competenze e strutture logistiche adeguate;	
	- che la scelta è stata effettuata a seguito di un confronto comparativo aperto a tutte le	
	Cooperative Sociali operanti sul territorio interessate al convenzionamento volto a	
	selezionare la Cooperativa ritenuta in grado di raggiungere, nel modo più efficace, gli	
	obiettivi perseguiti dall’Ente, conformemente a quanto previsto dall’Art. 5, comma 1,	
	della Legge 381/1991;	
	- che la Cooperativa è stata individuata per la sua esperienza nel settore, per la dotazione	
	dei necessari strumenti informatici, per la necessaria professionalità e per la sua	
	strutturata organizzazione aziendale in materia di fornitura di beni e servizi diversi da	
	quelli socioassistenziali sanitari;	
	- la Cooperativa è iscritta nella sezione “B” al n. ----- dell’Albo Regionale delle	
	Cooperative Sociali;	
	- che la Cooperativa è inoltre iscritta all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere attività di	
	liquidazione, di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre	
	entrate delle Province e dei Comuni;	
	- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all’inserimento lavorativo delle	
	persone svantaggiate, la Cooperativa svolge le seguenti attività:	
	<i>a) liquidazione, accertamento e riscossione di tributi locali ed altre entrate;</i>	
	<i>b) gestione sistemi informativi ed inserimento dati;</i>	
	SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto della convenzione	
	3	

	L'Ente affida alla Cooperativa lo svolgimento dei servizi descritti nel disciplinare e più	
	precisamente:	
	SERVIZI DI RECUPERO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IN MATERIA DI	
	TARI A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	
	L'Ente si obbliga al pagamento del corrispettivo così come determinato in sede di	
	affidamento dell'incarico, riconoscendo alla Cooperativa il valore percentuale di aggio pari al	
	----% sulle riscossioni effettivamente realizzate.	
	Il progetto tecnico di gestione e l'offerta economica prodotti in sede di procedura	
	costituiscono parte integrante della presente convenzione.	
	Art. 2 – Durata	
	La presente convenzione ha durata di numero 18 mesi decorrenti dalla consegna del	
	servizio più una possibile proroga contrattuale di numero 6 mesi , in modo non vincolante	
	per l'Ente.	
	Alla conclusione del contratto, i procedimenti in corso di esecuzione saranno gestiti come	
	segue:	
	1 - le proposte di accertamento consegnate all'Ente e/o le segnalazioni all'Agenzia delle	
	Entrate non ancora definite continueranno ad essere curate dalla Cooperativa (assistenza al	
	contribuente, di supporto al contenzioso monitoraggio ecc..). I relativi compensi saranno	
	fatturati dalla stessa Cooperativa come da presente convenzione;	
	Art. 3 – Valore della Convenzione	
	Il valore della presente convenzione derivante dalla procedura effettuata ammonta ad €	
	132.000,00 oltre iva di legge;	
	La presente convenzione ha oggetto il recupero dell'evasione tributaria, il cui valore è	
	stimato sulla base di dati storici riferiti al territorio ed alle medie provinciali di evasione	
	rilasciate da competenti autorità. Il valore presunto rientra nella soglia comunitaria relativa	
	4	

agli appalti di beni e servizi ai sensi dell'art.14 D.L gs 36/2023.

Art. 4 – Requisiti della Cooperativa

1. La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo Regionale delle cooperative sociali con il numero 458 e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dalla Legge 381/1991, art. 4.

2. La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'Art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

3. La Cooperativa dichiara di essere inoltre iscritta al n. ----- dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e di riscossione dei tributi e altre entrate locali.

Art. 5 - Responsabile dell'attuazione della convenzione

L'Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione la dott.ssa Nadia Canone cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 6 – Modalità di rapporto con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa e l'Ente, inerente la prestazione oggetto della convenzione, è tenuto dal Sig. e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, dal Sig., quale responsabile sociale degli inserimenti.

Art. 7 - Obblighi dell'Ente

L'Ente si obbliga a:

1. Versare gli importi concordati e determinati (oltre IVA di legge) all'Art. 1, comma 2 della presente Convenzione, entro 30 giorni dalla data di spedizione della fattura. In caso di ritardo nei pagamenti il Comune è tenuto al pagamento di interessi di mora di cui al

	Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231 e sue modifiche come de Decreto Legislativo	
	9.11.2012 n. 192;	
	2. Registrare regolarmente e correttamente i pagamenti incassati;	
	3. Consentire ai dipendenti della Cooperativa, per tutto il periodo di durata della	
	Convenzione, l'accesso alle banche dati in suo possesso, che siano necessarie per il	
	corretto svolgimento dei servizi;	
	4. Eseguire a mezzo di propri incaricati e sotto la propria responsabilità, un back up di	
	tutte le banche dati di cui al punto che precede, prima di renderle disponibili ai	
	dipendenti della Cooperativa e periodicamente durante l'esecuzione del contratto;	
	5. Fornire adeguati sistemi di salvataggio anche automatico dei dati rielaborati dalla	
	Cooperativa;	
	6. Notificare gli accertamenti emessi dalla Cooperativa entro il termine di 60 giorni dalla	
	loro consegna e in ogni caso entro il termine di decadenza degli stessi. Nel caso di	
	mancata notifica nei termini, l'Ente riconosce alla Cooperativa la percentuale prevista	
	per il buon esito dell'accertamento ai sensi dell'Art. 1, comma 2 del presente accordo.	
	L'Ente conserva il diritto di verificare la correttezza degli accertamenti emessi dalla	
	Cooperativa e di chiederne la revisione, adducendo giustificazioni tecniche in forma	
	scritta, sollevando la Cooperativa da ogni responsabilità patrimoniale e per danni;	
	7. Impegnare a bilancio al momento della maturazione del diritto al compenso le somme	
	necessarie al pagamento dei corrispettivi pattuiti all'Art. 1, comma 2;	
	8. Nel caso in cui gli accertamenti siano oggetto di ricorso innanzi alla Commissione	
	Tributaria, l'Ente si obbliga a costituirsi in giudizio tanto in primo che secondo grado,	
	difendendo la legittimità dell'accertamento affidando alla Cooperativa la difesa tecnica	
	degli interessi comunali; la Cooperativa si affiderà a professionisti di propria fiducia;	
	9. Iscrivere a ruolo, entro 6 mesi dalla emissione degli accertamenti e comunque entro il	

	termine di decadenza/prescrizione, le somme non riscosse volontariamente e	
	procedere a riscossione coattiva delle stesse. In caso di mancata iscrizione a ruolo entro	
	i termini sopra indicati, l'Ente sarà tenuto a versare alla Cooperativa le somme pattuite	
	per il buon esito dell'accertamento ai sensi dell'Art. 1, comma 2;	
	10. A convenzione scaduta, comunicare mensilmente l'iter e l'esito degli accertamenti	
	emessi dalla Cooperativa, dando atto dell'eventuale avvenuta riscossione volontaria,	
	dell'eventuale impugnazione innanzi alle corti competenti, dell'esito delle stesse,	
	dell'eventuale riscossione coattiva in quanto il compenso contrattuale è dovuto anche	
	dopo la scadenza del contratto secondo quanto stabilito all'art. 1 comma 2 per tutti gli	
	atti consegnati all'Ente entro il periodo di decorrenza del presente atto;	
	11. Consentire, alla scadenza della convenzione, l'accesso agli atti da parte della	
	Cooperativa, per verificare l'esito degli accertamenti da lei emessi;	
	12. Per tutta la durata della presente convenzione, l'Ente si impegna a non emettere	
	autonomamente atti di accertamento che siano oggetto del contratto. Diversamente	
	l'Ente riconoscerà alla Cooperativa il compenso previsto per la propria attività. Per	
	l'attività di accertamento, l'Ente, una volta verificata la loro correttezza, dovrà notificare	
	i provvedimenti ai contribuenti entro 30 giorni dalla loro consegna da parte della	
	Cooperativa all'ufficio Tributi. In caso di non accettazione degli atti, l'Ente dovrà dare	
	motivazione scritta alla Cooperativa entro i 30 giorni previsti per la notifica;	
	Art. 8 – Obblighi della Cooperativa	
	La Cooperativa si impegna:	
	a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in esse persone in condizione di	
	svantaggio come previsto dall'Art. 4 della Legge 381/91. La conclusione della presente	
	Convenzione non comporta l'obbligo di un nuovo inserimento lavorativo, laddove le	
	percentuali di legge siano rispettate, né l'obbligo di assumere la persona eventualmente	

	indicata dall'Ente. Resta inteso che laddove si proceda ad inserimento lavorativo, la	
	Cooperativa si riserva il diritto di valutare l'idoneità per la specifica tipologia di lavoro	
	del soggetto in condizione di svantaggio, riservandosi altresì il diritto di integrare i nuovi	
	assunti nella struttura produttiva con attribuzione di incarichi e funzioni ritenute dalla	
	Cooperativa idonei, senza obbligo di impiegare la persona presso l'Ente firmatario;	
	b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in	
	possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Essi sono	
	dipendenti della Cooperativa e regolarmente assunti e stipendiati;	
	c) ad utilizzare se necessario i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'Art. 2	
	della Legge 381/1991;	
	d) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti, dei soci lavoratori e dei dipendenti in	
	condizioni di svantaggio ai sensi dell'Art.4 Legge 381/1991, condizioni normative e	
	retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle	
	Cooperative Sociali, siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente	
	rappresentative, o dagli eventuali accordi integrativi relativi alla località in cui si	
	svolgono i lavori; a rispettare le norme e procedure previste dalla legge ovvero, per i	
	rapporti di lavoro diversi da quello subordinato ed in assenza di contratti o accordi	
	collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese	
	in forma di lavoro autonomo;	
	e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di	
	sicurezza, igiene e tutela della salute sul luogo di lavoro;	
	f) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni	
	soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in	
	materia di privacy;	
	g) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio	

			operativo previsti nel disciplinare con piena autonomia organizzativa e gestionale;	
	h)	a trasmettere annualmente all'Ente una relazione sull'attività sociale, con un elenco		
		nominativo delle persone svantaggiate inserite, contenente per ognuna: la tipologia di		
		svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione,		
		il numero delle giornate utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni);		
	i)	in casi eccezionali, per attività complementari, la Cooperativa potrà avvalersi del		
		supporto di altre cooperative sociali o di società regolarmente iscritte all'Albo dei		
		soggetti abilitati a svolgere attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei		
		tributi locali. In tal caso la Cooperativa trasmetterà opportuna comunicazione.		
		Art. 9 - Soci volontari		
		Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle		
		persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa può avvalersi,		
		nel rispetto delle norme contenute nell'Art. 2 della Legge 381/1991, di soci volontari.		
		Art. 10 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo		
		Un referente designato dalla Cooperativa ed un rappresentante dell'Ente predispongono un		
		progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo; le modalità di intervento		
		competono alla Cooperativa.		
		Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare		
		opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento		
		lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la Cooperativa e con i		
		lavoratori svantaggiati.		
		Tali attività di controllo devono essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla		
		Cooperativa. Il referente dell'Ente incaricato al controllo e alla vigilanza è la dott.ssa Nadia		
		Canone . L'Ente si impegna a comunicare eventuali sostituzioni del succitato referente.		
		Art. 11 – Privacy (applicazione del Regolamento UE nr. 679/2016)		

	Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE nr. 679/2	Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE
	nr. 679/2016 (in breve, GDPR) il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casale	
	Monferrato .	
	-----, a seguito di nomina del Comune assumerà il ruolo di Responsabile del	
	trattamento esterno ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.	
	Al fine di informare correttamente i contribuenti, nei documenti e/o atti indirizzati inserirà	
	la seguente informativa:	
	"Si comunica che ai fini del trattamento dei dati personali (Regolamento n.679/2016/UE), il	
	titolare del trattamento è il Comune di Casale Monferrato.	
	Il responsabile del trattamento del dato è -----	
	Si comunica inoltre che ai sensi dell'art. 13.1.b del Regolamento n.679/2016/UE, il Data	
	Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati individuato dal Titolare è:	

	Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede legale del Comune di Casale Monferrato	
	. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection	
	Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali del Comune: mail.	
	: PEC: _____ indicati sul sito web del	
	comune www.comune.casale-monferrato.al.it	
	L'informativa completa ai sensi dell'art.13 del Regolamento n.679/2016/UE è disponibile sul	
	sito del comune www.comune.casale-monferrato.al.it e reperibile presso gli uffici del	
	Comune."	
	Art. 12 – Risoluzione della convenzione	
	La presente convenzione può essere risolta mediante invio di lettera raccomandata con	
	avviso di ricevimento o PEC da inviarsi nei seguenti casi:	
	1) Grave inadempimento della Cooperativa da intendersi per il caso di:	

	i. violazione delle norme di cui all'Art. 8, lettere b) e d);	
	ii. riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al	
	50% rispetto a quello previsto.	
	2) Inadempimento dell'Ente agli obblighi di cui all'Art. 7 della presente convenzione.	
	3) Cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva	
	la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la	
	convenzione sino alla sua naturale scadenza.	
	4) Nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della	
	società Poste Italiane S.P.A. (Art. 3 comma 8 della Legge 136/2010).	
	Art. 13 - Sanzioni e risoluzione del contratto	
	In caso di mancata osservanza delle prescrizioni previste nel presente capitolato, si	
	applicherà nei confronti della Cooperativa aggiudicataria, una penale variabile da un	
	minimo di € 250,00 ad un massimo di € 5.000,00, secondo la gravità dell'inadempienza	
	accertata, con provvedimento motivato del funzionario del Settore tributi.	
	L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di agire per la richiesta del risarcimento	
	dei danni imputabili a colpe della Cooperativa.	
	L'Amministrazione può risolvere il contratto senza formalità alcuna nel caso di	
	cessione dell'impresa, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato	
	di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento, etc. a carico della	
	Cooperativa aggiudicataria	
	Art. 14 – Risoluzione delle controversie	
	Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e	
	all'applicazione del presente contratto il Foro competente è il Tribunale di Alessandria.	
	Art. 15 – Cauzione	
	A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la società ha presentato	
	11	

polizza definitiva n..... stipulata in data con la compagnia

Art. 16 – Spese di stipula della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

Art. 17 - Garanzie

La Cooperativa aggiudicataria assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali. Al fine di poter garantire il ristoro degli eventuali danni provocati, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio polizza assicurativa R.C.T., pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto.

La Cooperativa presente polizza assicurativa di “Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera” stipulata con ----- del valore di -----

Art. 18 – Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- A) Offerta tecnica proposta in fase di procedura comparativa;
- B) Offerta economica proposta in fase di procedura comparativa;
- C) Determinazione di affidamento;
- D) Copia del decreto d’iscrizione Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- E) Certificazione di iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere attività di liquidazione, accertamento e riscossione;
- F) Polizza Assicurativa RC.

Art. 19 – Normativa antiriciclaggio

La ditta appaltatrice dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 o come modificata dalla Legge n. 187/2010 comunicando il seguente

conto dedicato:

ISTITUTO: -----

Intestato a: -----

Soggetti abilitati a svolgere operazioni:

Art. 20 – Obblighi di sicurezza

La Società è tenuta ad attenersi a quanto stabilito dal D. Lgs 81/2008;

risponde dei danni causati a persone o cose provocati nell'esecuzione del servizio.

Essa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza, e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Sono a suo carico gli obblighi e gli oneri in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

La Società è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie attrezzature utilizzate, nonché dell'adozione di misure e cautele antinfortunistiche necessarie nell'esecuzione del servizio.

L'Ente garantisce la sicurezza dei dipendenti della Società operativi presso gli uffici comunali, dichiarando di osservare le norme di cui al D.Lgs 81/2008.

Qualora l'Ente metta a disposizione attrezzature di lavoro, queste devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 oltre che conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e devono essere regolarmente verificate e mantenute secondo le modalità prescritte dal libretto d'uso e manutenzione;

L'Ente mette a disposizione spazi e locali idonei secondo il regolamento d'igiene e che rispettano i punti del titolo II del d.Lgs. 81/08, luoghi di lavoro.

L'Ente si impegna a fornire alla Società le informazioni relative ai rischi specifici riguardo le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In

particolare, l'Ente fornisce le informazioni relative alla propria valutazione dei rischi, ai piani di evacuazione e di emergenza.

Art. 21 – Norme finali

Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non approvata dal Comune, previa comunicazione scritta all'affidatario che potrà chiedere la revisione delle condizioni previste dall'affidamento del presente appalto.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del Codice Civile, dei Regolamenti comunali, in quanto applicabili, e del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

La convenzione è esente da bollo ai sensi dell'Art. 27/bis della tabella allegato b del DPR 642/1972, trattandosi di cooperativa sociale e quindi di organizzazione non lucrativa ai sensi dell'Art 10, comma 8 del D.Lgs. 460/1972

Letto confermato e sottoscritto

Comune di Casale Monferrato

La Cooperativa
